



N.1411/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 296 del 2004 proposto da Pubblicità Foggetti di Antonio e Francesco Foggetti s.n.c., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Grassi e Massimo Vernola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Bari, via Dante, n. 97;

CONTRO

il Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, siti in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 5;

PER L'ANNULLAMENTO

previa concessione di idonee misure cautelari:

- della nota del Comune di Bari – Ripartizione Tributi del 20/11/2003, prot. n. 1556, con il quale si comunicava, fra l'altro, alla Pubblicità Foggetti in relazione a n. 7 istanze di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, contraddistinte con le ricevute nn. 318, 319, 320 e 321 del 9/5/2002 e con le ricevute nn. 275, 276 e 277 del 14/11/2000, che per le istanze presentate dopo la scadenza del vecchio Piano degli impianti persiste l'impossibilità al prosieguo dell'iter autorizzatorio per mancanza dello strumento tecnico (P.G.I.P.);

- della nota del Comune di Bari – Ripartizione Tributi del 25/11/2003, prot. n. 1577, con il quale si comunicava alla Pubblicità Foggetti in relazione a n. 48 istanze del 18/11/2003 di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, contraddistinte con le ricevute dal n. 11 al n. 58, che la relativa istruttoria potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione de nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari da parte del Consiglio Comunale in sostituzione di quello scaduto, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni comma 1 lett. a);

- dei rispettivi pareri espressi dalla Conferenza di Servizio del 9/10/2003 delle Ripartizioni Tecniche del Comune di Bari interessate al rilascio dei pareri sull'impiantistica pubblicitaria e di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune di Bari in data 12/3/2004;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore nella camera di consiglio, del giorno 17 marzo 2004, il Referendario dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che la ricorrente espone di aver presentato numerose istanze per la concessione di suolo pubblico per impiantistica pubblicitaria che il Comune ha rigettato, in mancanza del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, non ancora adottato, senza esaminarle nel merito.

Rilevato che parte ricorrente lamenta:

I) *Violazione di legge: art. 7 l. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento*, atteso che tutti i provvedimenti impugnati sono stati adottati senza aver preventivamente comunicato l'avvio del procedimento;

II) *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti; Difetto di motivazione; Ingiustizia manifesta; Contraddittorietà; Sviamento di potere; Violazione art. 3 D.Lgs. n. 507/1993; Violazione artt. 41 e 97 Cost.*, atteso che la mancata approvazione del nuovo piano triennale, scaduto da oltre cinque anni, non può assolutamente giustificare il comportamento del Comune, in quanto, in attesa di tale evento, la materia deve continuare ad essere regolamentata dal precedente piano o dai principi dettati in materia dalle leggi in vigore e dal regolamento comunale.

La P.A. sostiene che finché non verrà formalmente approvato il nuovo Piano generale non sarà consentito autorizzare l'installazione di nuovi impianti, ma la perdurante inerzia del Comune ha permesso allo stesso di trarne beneficio in virtù della situazione di monopolio pubblico nel settore delle affissioni dirette; invero, la mancata approvazione del Piano può comportare solo che le istanze siano sottoposte a valutazione sulla base di molteplici interessi (di ordine pubblico, di sicurezza, di natura estetica, panoramica, ambientale, edilizia ...) sottesi alla disciplina applicabile, ma non può tradursi in un "blocco" delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti.

Il disposto di cui all'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1993 va poi posto in relazione al comma 2, di talché una volta trascorso il termine l'adozione del regolamento e, quindi, anche del Piano generale, la P.A. è tenuta ad istruire comunque le istanze;

III) *Violazione di legge: artt. nn. 3 e 8 l. n. 287/1990 e 41 Cost.; Eccesso di potere per erronea motivazione*, atteso che l'attività di prestazione di servizi di affissione pubblicitaria costituisce attività di impresa ai sensi dell'art. 41 Cost.; invero, si tratta delle prestazioni di un servizio destinato a soddisfare i bisogni individuali del singolo utente e, per di più, i rapporti tra il prestatore del servizio e gli utenti si esplicano sulla base di atti negoziati.

In quanto attività di impresa, la prestazione del servizio di pubbliche affissioni è assoggettata alle disposizioni della legge n. 287/1990.

Il Comune di Bari, soggetto in posizione dominante, deve astenersi dall'adottare comportamenti lesivi della concorrenza e può negare l'autorizzazione solo per ragioni di pubblico interesse e non sulla base della mancata approvazione del Piano, il cui abnorme ed ingiustificato ritardo è addebitabile solo a se stesso;

IV) *Violazione di legge: art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993; Violazione artt. 41 e 97 Cost.; Eccesso di potere sotto altri profili; Ingiustizia manifesta, illogicità; Disparità di trattamento*, atteso che ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 507/1993, in assenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, l'attività pubblicitaria è libera e il diniego può essere espresso solo se vi sia un nesso causale tra l'ubicazione, le caratteristiche dell'impianto e l'alterazione del decoro urbano.

D'altra parte, per come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 355, in assenza di un termine previsto nel Regolamento comunale sulla pubblicità, per l'adozione dello strumento di

pianificazione (P.G.I.P.), il termine è quello generale di cui all'art. 2 l. n. 241/1990 e quindi quello di 30 giorni dalla scadenza del piano precedente. Rilevato che parte ricorrente propone altresì domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

2. Ritenuto di poter prescindere dall'esame della questione relativa alla sussimibilità della controversia nel disposto di cui all'art. 23 *bis* l. 1034/1971 e, per l'effetto, di quella relativa alla ricevibilità del ricorso (notificato in data 19/1/2004 e depositato in data 12/2/2004), atteso che esso si palesa infondato nel merito.

3. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che i dinieghi alle autorizzazioni richieste non dovevano certo essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di parte.

Ritenuto, quanto agli altri motivi di ricorso, che parte ricorrente, pur richiamando principi in parte condivisibili, giunge in realtà ad erronee conclusioni avendo omesso di attivare gli esatti rimedi processuali forniti dall'ordinamento.

Visto il disposto di cui all'art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), ai sensi del quale: *“Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del ... decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale ...”*.

Visto il disposto di cui all'art. 24 del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni il quale al comma 1 lett. a) vieta l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico sino all'adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti.

Visti principi elaborati in materia dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 355 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29, serie speciale), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, sollevata in riferimento all'articolo 41 Cost., ha anche affermato, che *“la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l'ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all'esecuzione del giudicato che abbia accertato l'inadempienza della pubblica amministrazione).”*.

Ritenuto pertanto che sia onere di parte ricorrente, prima di poter procedere avvalendosi dei rimedi ordinari, attivare la procedura del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 25 d.P.R. n. 3/57 e 21 *bis* l. n. 1034/1971 con riferimento alla omessa adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

4. Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalla Pubblicità Foggetti di Antonio e Francesco Foggetti s.n.c., in quanto infondato, debba essere rigettato.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Pubblicità Foggetti di Antonio e Francesco Foggetti s.n.c., lo rigetta. Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 marzo 2004, con l'intervento dei signori magistrati:

Gennaro Ferrari	Presidente
Leonardo Spagnoletti	Consigliere
Federica Cabrini Est.	Referendario